

Una volta chiarito l'ambito di applicazione della nuova normativa, rimaneva in contestazione la questione circa l'applicazione della prescrizione decennale: infatti, benché la prima richiesta dell'Istituto risalisse al dicembre 1996, il prospetto di ricalcolo notificato a suo tempo ricomprendeva anche il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1986.

Come è noto, invece, in assenza di diversa normativa specifica, la prescrizione ordinaria si computa retroagendo allo stesso giorno e mese del decimo anno antecedente a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo.

Nel giugno 1998 l'Istituto mi assicurava di aver tenuto conto della prescrizione, ma da calcoli sommariamente effettuati tale affermazione non appariva convincente.

Insistevvo pertanto nella mia richiesta. L'Istituto faceva allora presente, nel giugno 1999, che la prescrizione decennale era stata calcolata nell'ambito dell'anno di riferimento (1996/1986), "poiché si tratta di cifra provvisoria che diventa definitiva l'anno successivo".

Si tratta di un'affermazione di difficile comprensione, tale comunque da ingenerare il sospetto che il comportamento posto in essere dall'Istituto previdenziale possa determinare una compressione dei diritti di natura previdenziale intesi a garantire alla pensionata il minimo vitale.

In ogni caso, dalla mia richiesta di ulteriori chiarimenti, e nonostante le mie sollecitazioni, scritte e telefoniche, nonché l'incontro con un funzionario dell'Istituto, non sono riuscita ad avere altre delucidazioni su questa procedura, a mio avviso chiaramente illegittima.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Sede di Bologna

N. 738/99

Il legale rappresentante della Associazione italiana contro l'epilessia mi chiedeva di farmi interprete presso l'INPS - Sede di Bologna, affinché quell'ente rinunciasse ad apporre la dizione INVCIV (chiaramente avente il significato "invalido civile"), sulle buste contenenti comunicazioni a persone con menomazioni di vario tipo.

Tale indicazione infatti appariva lesiva della riservatezza, in quanto idonea a esternare a chicchessia la situazione di minorazione nella quale si trovavano i destinatari.

Mentre stavo ponendo in essere il mio intervento, in quanto condividevo in pieno tale richiesta, ho ricevuto in copia la nota con la quale il direttore dell'INPS - Sede di Bologna, dava atto di aver immediatamente provveduto ad eliminare la sigla in questione.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale**Sede di Bologna**

N. 411/99

La vedova di un pensionato INPS morto nel marzo 1993 chiedeva e otteneva in pochi mesi la reversibilità della pensione percepita dal defunto.

A distanza di sei anni inopinatamente l'INPS richiedeva all'Istituto bancario presso il quale a suo tempo era stata accreditata al defunto la pensione, la rifusione delle somme pagate per il bimestre aprile-maggio 1993, in quanto non dovute.

A sua volta, la banca scriveva agli eredi del defunto per ottenere il recupero della somma capitale di lire 2.146.7980, nonché degli interessi pari a lire 741.228.

La vedova del pensionato chiedeva allora il mio intervento eccependo l'illegittimità della richiesta di interessi bancari, mentre riconosceva la fondatezza della richiesta della somma capitale, da lei prontamente versata.

Al riguardo ho verificato che la signora a suo tempo aveva prodotto all'Istituto previdenziale tutta la documentazione necessaria per ottenere la pensione di reversibilità, ivi compreso, ovviamente, il certificato di morte del marito, e che dall'agosto 1993 erano iniziati i pagamenti a suo favore della pensione di reversibilità stessa.

In quel momento quindi l'Istituto aveva tutti gli elementi necessari e sufficienti per verificare che il rateo per il bimestre aprile-maggio 1993, accreditato nel conto corrente del pensionato prima della sua morte, doveva essere recuperato, ed effettuare i dovuti conguagli.

L'Istituto non mi forniva alcuna spiegazione circa il suo inspiegabile ritardo, ma si limitava a sostenere di non avere un rapporto diretto con il pensionato, bensì esclusivamente con l'istituto bancario. Per tale ragione egli aveva chiesto alla banca la rifusione, e non la restituzione della somma, e a sua volta la banca ne aveva richiesto la restituzione agli eredi del pensionato.

Tale ricostruzione risulta a mio avviso inaccettabile, in quanto nega l'esistenza di un rapporto diretto tra l'ente, tenuto a corrispondere la prestazione pensionistica, ed il pensionato. A mio avviso, infatti, l'istituto bancario interviene in tale rapporto solamente come un tramite attraverso il quale avvengono i pagamenti in favore dell'avente diritto.

Oltre a ciò, il comportamento dell'Istituto appare particolarmente grave laddove lo stesso non si fa' carico di ovviare a quelle che sono state le sue disfunzioni: era preciso dovere dell'INPS, infatti, al momento della presentazione della richiesta di reversibilità, verificare la situazione complessiva di dare ed avere nei confronti del de cuius, e disporre le eventuali trattenute per le somme corrisposte in più al defunto.

Il mio intervento, iniziato nel maggio 1999, non ha ancora avuto una conclusione, nonostante ripetuti solleciti, telefonate ed incontri con un funzionario dell'Istituto.

Sembra peraltro di capire che non si tratta di un caso isolato bensì di una prassi consolidata dell'Istituto, il quale in tal modo fa gravare sui pensionati i ritardi e le disfunzioni della sua struttura; nel caso di specie, quest'ultima ha impiegato ben sei anni per definire la posizione debitoria del defunto pensionato e pretende di farne gravare le conseguenze sugli eredi incolpevoli.

In queste ultime settimane infine è emerso un nuovo fatto, a mio avviso confermativo dell'inefficienza del sistema: nell'agosto del 1999 è stata corrisposta alla vedova la somma spettante a titolo di quota parte di tredicesima per l'anno 1993, che invece avrebbe dovuto essere detratta dal rateo da recuperare, e senza provvedere a corrispondere i relativi interessi.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Agenzia di Budrio (Bologna)
N. 1000/99

Una signora lamentava il ritardo con il quale l'INPS di Bologna tardava a ripristinare la quota di assegno di reversibilità spettante alla propria figlia, in conseguenza di un errato inserimento dei dati relativi.

Il mio intervento è stato diretto ad abbreviare i tempi di corresponsione di quanto dovuto, attese le modeste condizioni economiche in cui versavano le interessate.

Al riguardo il direttore dell'Agenzia INPS di Budrio ha fatto presente che le procedure relative vengono bloccate, per motivi tecnici, ai primi di novembre di ogni anno e rese disponibili a febbraio dell'anno successivo.

In questa fattispecie peraltro, proprio per venire incontro alle pressanti esigenze delle interessate, l'Agenzia si rendeva disponibile a corrispondere sollecitamente un acconto sulle spettanze.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Agenzia di Vergato (Bologna)
N. 485/98

La vedova di un artigiano si è vista decurtare la modesta pensione di reversibilità già percepita dall'I.N.P.S., da lire 843.000 a lire 97.000, a seguito del riconoscimento in suo favore, come vedova del defunto marito, di rendita vitalizia I.N.A.I.L di lire 808.000.

Alla mia richiesta di delucidazioni, l'I.N.P.S. faceva presente che il decesso dell'assicurato era conseguente a malattia professionale e che la prestazione di

reversibilità non derivava direttamente dai versamenti contributivi effettuati dall'artigiano bensì dal diritto della vedova in quanto tale; di conseguenza, a suo avviso trovava applicazione l'art. 1, comma 43, della legge 335/1995, che stabilisce l'incompatibilità dell'intera riscossione delle due prestazioni poiché l'evento invalidante è il medesimo.

Dopo una nutrita corrispondenza ho compreso che l'Istituto riteneva la sussistenza del medesimo evento invalidante (la morte) in quanto la pensione di reversibilità, così come la rendita vitalizia INAIL, era spettata alla vedova in conseguenza della morte dell'assicurato.

A ben vedere, invece, la pensione di reversibilità corrisposta dall'INPS alla vedova trova la sua fonte non tanto nella morte dell'assicurato quanto piuttosto in via principale nei contributi versati dall'artigiano, il cui decesso non può considerarsi evento invalidante, bensì mera occasione per l'erogazione della prestazione.

Invece l'evento invalidante posto dall'INAIL a base della propria concessione è da individuarsi nell'infortunio, o malattia professionale, invalidante, e non certo nella conseguente morte.

Non possono infatti essere ritenuti coincidenti la causa (infortunio o malattia professionale) e l'effetto (il decesso dell'assicurato).

Conseguentemente, non può trovare applicazione la normativa sull'incumulabilità delle prestazioni INPS e INAIL per insussistenza dello stesso evento invalidante.

E' comunque da precisare al riguardo che tale orientamento discende da direttive provenienti dalla Sede centrale INPS, la quale interpreta in maniera restrittiva, e a mio avviso illegittima, la normativa sull'incumulabilità delle prestazioni.

Il mio intervento, iniziato nel 1998, non è ancora concluso in quanto l'Istituto è tuttora in attesa di una revisione della normativa o di diverse direttive della predetta Sede centrale,

**Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
Pubblica
Sede di Bologna
N. 60/99**

Un pensionato lamentava di non aver avuto ancora alcuna risposta dall'INPDAP di Bologna in merito alla sua richiesta, trasmessa all'Istituto nel luglio 1997, di riesame della propria pratica a seguito del riconoscimento, da parte dell'ente di provenienza, di un errore nella determinazione del trattamento pensionistico complessivo.

Alla mia richiesta di notizie l'Istituto faceva presente di aver provveduto ad inoltrare la richiesta alla competente Direzione Centrale di Roma proprio in quella data (richiesta che, evidentemente, era rimasta giacente presso i suoi uffici per ben 18 mesi!).

Fortunatamente la Direzione Centrale ha provveduto, con la massima sollecitudine, a riliquidare il trattamento di quiescenza.

**Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
Pubblica**

Sede di Bologna

N. 122/99

Chiedeva il mio intervento un pensionato il quale aveva presentato istanza all'INPDAP nel 1994, senza ottenere risposta, per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a suo tempo erogata, in applicazione dell'art 3 della legge n. 87 del 1994.

Tale norma prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità stessa per coloro che, cessati dal servizio dopo il 30/11/1984, abbiano presentato domanda nel termine del 30/09/1994. Il predetto peraltro, benché cessato dal servizio prima del 30/11/1984, aveva presentato atto amministrativo di interruzione della prescrizione nel 1987.

In risposta l'INPDAP mi faceva presente di ritenere ininfluenti ai fini dell'interruzione della prescrizione le istanze prodotte in via amministrativa. L'orientamento dell'Istituto sul punto era, infatti, nel senso di non riconoscere il diritto alla riliquidazione se non in presenza di ricorsi tempestivamente prodotti al T.A.R.

Facevo allora presente all'Istituto che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene le istanze in via amministrativa pienamente idonee ad interrompere la prescrizione dei crediti verso lo Stato, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2943 c.c.

Sul punto invece l'Istituto ha dimostrato una chiusura totale, richiamandosi anche alle indicazioni in tal senso fornite dal Ministero del Tesoro.

Dal canto mio non posso che ribadire che, pur comprendendo che si tratta di una posizione assunta dalle Sedi provinciali su indicazione di questo Ministero, la predetta posizione sembra dettata più da criteri di contenimento della spesa pubblica che da considerazioni giuridiche, e appare in contrasto con i più elementari diritti dei pensionati.

E' evidente che, nella generalità di situazioni di questo tipo, solamente pochi pensionati troveranno il coraggio e la disponibilità economica per ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di vedere riconosciuti i loro diritti e, di conseguenza, la politica attuata dall'Istituto risulterà produttiva di risparmi per le casse erariali!

6. Interventi posti in essere nei confronti di altre pubbliche amministrazioni ed enti diversi

Comune di Porretta Terme (Bologna)

N. 567/99

Una signora, avendo ricevuto un avviso di contravvenzione dalla Polizia Municipale di Porretta Terme, eccepiva l'avvenuta perdita del possesso dell'autoveicolo annotata al PRA nel 1995.

Nonostante la signora si fosse premurata di avvertire della circostanza la predetta Polizia Municipale, quest'ultima dava ugualmente corso alla procedura di recupero del credito.

La Prefettura di Bologna, interessata al riguardo, riconosceva che la pretesa dell'interessata risultava sufficientemente documentata.

La Polizia Municipale allora, in considerazione dell'intera vicenda, disponeva lo sgravio della sanzione, non senza fare presente che la posizione dell'interessata rimaneva comunque non regolare, in quanto, a suo parere, la mera denuncia di perdita del possesso non rilevava ai fini della traslazione della proprietà, che restava in capo all'interessata, ma rilevava solamente ai fini fiscali, con conseguenti responsabilità civili e penali derivanti dall'uso del bene.

Comune di Serramazzoni (Modena)

N. 345

Nel 1997 il Sindaco del Comune di Serramazzoni (Modena) notificava ad una cittadina l'ordinanza di sospensione immediata dei lavori per presunti abusi edilizi di varia natura accertati sulla sua proprietà.

La signora mi chiedeva di intervenire in quanto la situazione era chiaramente diversa da quanto rappresentato nell'ordinanza stessa: infatti, l'unica opera edilizia ricadente nella sua proprietà era un'autorimessa prefabbricata per la cui regolarizzazione era stata presentata, nel 1996, domanda di concessione in sanatoria, non ancora riscontrata.

Inoltre, nel 1997 la signora aveva richiesto al Comune una verifica sulla proprietà, anche questa senza esito.

Nel giro di poche settimane il Comune ha accertato che l'ordinanza di sospensione lavori concerneva, oltre al garage dell'interessata, per il quale era effettivamente in corso la pratica di condono, altri fabbricati limitrofi, non di proprietà della signora, ed ha in conseguenza annullata l'ordinanza stessa.

Comune di Molinella (Bologna)
N. 123/99

Un cittadino mi chiedeva di intervenire nei confronti del Comune di Molinella (Bologna), che da qualche tempo gli richiedeva il pagamento delle rette della Casa di riposo per la seconda moglie del proprio padre, morto da anni, e deceduta essa stessa successivamente.

Egli faceva presente di essere un estraneo nei confronti della signora, la quale del resto aveva un figlio ed erede, al quale poteva essere richiesto tale pagamento.

Il Comune di Molinella ha prontamente riconosciuto la fondatezza delle eccezioni mosse, e in tal senso dava comunicazione al concessionario della riscossione.

Quest'ultimo peraltro, riteneva di sua iniziativa di dover proseguire nella procedura esecutiva tenuto conto che le cartelle risultavano cointestate sia al padre (come si è detto, morto da anni) che alla seconda moglie dello stesso, e ritenendo da tale circostanza che il ricorrente fosse tenuto in quanto erede del proprio padre.

Si è reso allora necessario un apposito intervento del Comune di Molinella che ha intimato al concessionario di sospendere la procedura esecutiva per tutti i tributi, nonché l'annullamento delle notifiche effettuate in precedenza, in quanto l'istante non rivestiva la qualità di erede legittimo della defunta.

Preso atto dell'intera vicenda, e delle difficoltà incontrate dal cittadino per far valere le sue giuste ragioni, ho allora invitato il Sindaco di quel Comune, facendo mia un'osservazione in tal senso del concessionario, a voler predisporre, per casi analoghi che si presentassero in futuro, l'intestazione diretta del ruolo all'erede responsabile del pagamento.

Comune di Marzabotto (Bologna)
N. 89/99

Alcuni residenti lamentavano di aver inviato senza esito, fin dal 1995, un esposto al Comune di Marzabotto, segnalando l'esistenza su una strada vicinale di costruzioni abusive, le quali ostruivano totalmente l'unico accesso alla loro abitazione.

Interessata al riguardo, l'amministrazione mi faceva presente che nel 1996 aveva adottato nei confronti del responsabile due ordinanze sindacali di sospensione dei lavori nonché diffida a demolire le opere eseguite in assenza della concessione edilizia. L'interessato allora aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, mai accolta dall'amministrazione.

Una successiva domanda in tal senso, presentata nel 1998, era pendente.

Peraltro, dato che a suo tempo era stato accertata l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione delle opere abusive, in quei giorni era stata notificata al responsabile una diffida a procedere alla demolizione delle opere abusive.

Facevo allora presente al Comune che era suo preciso obbligo dare corso al procedimento teso alla demolizione della costruzione abusiva e che, in caso contrario, avrei provveduto ad esercitare i poteri sostitutivi concessimi dall'art. 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997.

La vicenda si è conclusa allorché l'amministrazione ha comunicato l'intervenuta demolizione delle opere abusive da parte del responsabile ed il conseguente ripristino della viabilità.

Comune di Medicina (Bologna)

N. 204/99

Il rappresentante di Legambiente segnalava che, nonostante le numerose richieste in tal senso pervenute da parte degli abitanti della zona, il Comune di Medicina non aveva ancora autorizzato l'Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola a rimborsare i canoni di scarico e depurazione relativi agli utenti non allacciati e non allacciabili alla pubblica fognatura.

Il diritto alla cancellazione del canone ed al rimborso di quanto pagato era stato riconosciuto dallo stesso Comune fin dal 1994: ciononostante, gli abitanti non solo non avevano ottenuto il rimborso dei canoni già corrisposti, ma addirittura continuavano a ricevere ogni anno le cartelle di addebito del canone.

Ho allora richiesto al Comune di attivarsi con la massima sollecitudine per autorizzare i rimborsi da parte dell'AMI, e con viva soddisfazione ho appreso che ciò è stato disposto in tempi rapidissimi.

Comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna)

N. 266/98

Un cittadino mi chiedeva la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997, al fine di procedere alla costituzione di un Consorzio obbligatorio di manutenzione di una strada vicinale ad uso pubblico, in quanto il Comune di Castiglione dei Pepoli era inadempiente al riguardo.

Procedevo allora ad invitare l'amministrazione comunale a costituire il Consorzio obbligatorio per la predetta strada vicinale, avvertendo nel contempo che, in assenza dell'avvio della procedura, avrei provveduto in via sostitutiva.

L'amministrazione avviava allora il procedimento diretto alla costituzione del Consorzio, approntando un progetto di statuto consortile e prevedendo un termine per la conclusione del procedimento stesso.

Tale termine peraltro veniva prorogato ripetutamente, in relazione ad una serie di eventi.

Dopo alcuni mesi, ritenendo non più giustificata l'inerzia dell'amministrazione, la diffidavo formalmente a provvedere alla costituzione del Consorzio nel termine di 30 giorni dal ricevimento della diffida.

Veniva allora fissata un'ulteriore riunione dei proprietari frontisti nella quale, peraltro, la maggioranza si dichiarava indisponibile alla costituzione del Consorzio.

Anche l'amministrazione comunale non riteneva praticabile la costituzione del Consorzio dal momento che la strada, benché compresa nell'elenco comunale delle strade soggette a pubblico transito, attualmente non era più utilizzata a questo scopo.

La questione è stata risolta opportunamente con una deliberazione della Giunta comunale che ha declassato il tratto di strada in contestazione dall'elenco delle strade vicinali perché non più idonea a soddisfare le esigenze di pubblico interesse.

Comune di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza)

N. 310/98

Un signore, dopo aver tentato ogni via possibile, legale, amministrativa, conciliativa, dopo aver presentato interrogazioni in Parlamento e al Consiglio regionale nonché articoli sui quotidiani locali, si è rivolto a me per cercare di ottenere la soluzione del suo caso.

Nel 1994 aveva inviato al Comune di Lugagnano Val d'Arda la comunicazione di inizio lavori per lo spostamento di alcune pareti interne ad un'abitazione di sua proprietà, così da consentire la convivenza con la propria madre anziana e bisognosa di cure.

Mentre i lavori erano già iniziati, gli veniva notificato un provvedimento di sospensione dei lavori da parte del Comune, il quale riteneva fosse necessaria la concessione edilizia.

Contro tale provvedimento l'interessato ricorreva allora al TAR.

Nel frattempo il Comune aveva inviato la segnalazione del presunto abuso alla Procura della Repubblica di Piacenza, la quale, peraltro, archiviava la pratica perché il fatto non costituiva reato, ritenendo trattarsi di opere interne che non necessitavano di concessione.

Nonostante questo indubbio riconoscimento delle giuste ragioni dell'interessato, la situazione non si sbloccava; pertanto nel 1996 egli si rassegnava a chiedere la concessione edilizia, pur sapendo che non era necessaria.

La pratica per la concessione edilizia, dal canto suo, si arenava per il parere contrario del Comune e della Commissione edilizia, motivati con la

considerazione che la redistribuzione interna dei locali doveva essere operata nel rispetto della legge n. 13 del 1989, concernente il superamento delle barriere architettoniche.

L'interessato contestava al Comune a lungo, ma inutilmente, l'illegittimità del diniego.

Nel luglio 1997 egli chiedeva al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il rilascio della concessione edilizia, ricevendone un rifiuto.

Nel 1998 chiedeva anche un parere tecnico sull'intera vicenda al Responsabile del Servizio Pianificazione e Urbanistica della Regione Emilia-Romagna, ricevendo prontamente una conferma dell'inapplicabilità nel caso di specie della legge n. 13/1989.

Nello stesso tempo veniva proposta un'interpellanza al Consiglio regionale sull'intera vicenda e un'interrogazione al Parlamento.

Il mio intervento, iniziato nel 1998, è stato principalmente volto a contestare l'applicabilità della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, la quale è riferibile alle ipotesi di ristrutturazione di interi edifici, mentre nel caso di specie si trattava di ristrutturazione interna di una singola unità immobiliare.

La querelle tra la scrivente e il Comune è proseguita per mesi, tra lettere di considerazioni giuridiche e sedute della Commissione Edilizia, senza pervenire ad un risultato conclusivo: mentre io ribadivo la non assoggettabilità dell'opera al preventivo rilascio di concessione edilizia, nonché l'inapplicabilità della legge n. 13/89, trattandosi di ristrutturazione interna di una singola unità immobiliare, il Comune non recedeva dalle proprie posizioni.

La situazione si è improvvisamente sbloccata dopo una mia richiesta di riconsiderare l'intera situazione, tenute presenti le motivazioni dell'archiviazione disposta dall'autorità giudiziaria, che faceva stato tra le parti, ed un richiamo alla portata dell'istituto della denuncia di inizio attività, come risultante dalla più recente normativa.

Il tecnico comunale assegnato a quell'ufficio da pochi mesi (al quale va riconosciuta una serenità di valutazione ed una competenza tecnica del tutto particolari) ha infatti proposto al ricorrente di presentare una nuova denuncia di inizio attività relativa ai lavori da eseguire, al fine di riprendere i lavori.

Purtroppo, dopo tanti anni la situazione familiare dell'interessato era radicalmente mutata, e le correlate esigenze di modifica interna dell'alloggio non sussistevano più: di conseguenza, egli non ha potuto beneficiare in alcun modo del riconoscimento del suo giusto diritto, preferendo ripristinare l'alloggio come era in origine e alienarlo.

Comune di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza)**N. 223/99**

Fin dal 1986 un residente di Lugagnano Val d'Arda aveva chiesto inutilmente al Comune di recintare l'area di sua proprietà con paletti e rete metallica.

Nel 1992 il Comune ordinava all'interessato di abbattere la recinzione che nel frattempo egli aveva abusivamente costruito occupando parte del suolo stradale.

Seguiva una querela del cittadino nei confronti del Sindaco, il quale aveva disposto la demolizione di alcuni paletti di recinzione, la denuncia del Sindaco nei confronti del cittadino per ricostruzione abusiva di un edificio crollato, e il ricorso al TAR contro l'ordinanza di demolizione della recinzione.

A conclusione di queste vicende giudiziarie, il TAR confermava il carattere abusivo dei lavori di recinzione.

Richiesta di intervenire, ho cercato innanzitutto di sdrammatizzare la situazione di estrema tensione, ed ho chiesto poi al Comune di verificare lo stato dei luoghi, posto che entrambe le parti ammettevano che solamente alcuni paletti erano posizionati (anche se di poco) nella sede stradale, mentre altri non rispettavano le fasce previste dal nuovo Codice della strada.

Dopo una nutrita corrispondenza con l'amministrazione locale, il tecnico comunale da poco assegnato a quell'ufficio mi ha comunicato che l'ente era intenzionato a trovare una mediazione tra le due posizioni, pur nel rispetto della legge, dando al privato la possibilità di presentare una nuova denuncia inizio lavori contenente le indicazioni transattive date dal Comune.

Poste Italiane S.p.A.**Filiale Bologna 1****922/99**

Un cittadino di un Comune dell'hinterland bolognese mi segnalava che, recatosi presso l'Ufficio postale di quel luogo, lo aveva trovato inaspettatamente chiuso.

Sulla porta vi era un cartello che motivava la chiusura con la ricorrenza del Santo Patrono di Bologna e l'avvertenza che, peraltro, l'Ufficio sarebbe rimasto regolarmente aperto in occasione della festività del proprio Santo Patrono.

Facevo allora presente alla predetta Società le responsabilità derivanti da una chiusura immotivata dei propri uffici, potenzialmente lesiva di interessi soggettivi giuridicamente tutelati, e come la stessa poteva integrare il reato di interruzione di pubblico servizio.

La Società replicava allora che la chiusura, nel giorno del Santo Patrono di Bologna, dei tre uffici posti in quel comune era stata stabilita dopo aver acquisito il parere del Sindaco.

Facevo allora presente che il parere del Sindaco è previsto dall'art. 36, 3° comma, della legge n. 142 del 1990 al limitato scopo di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Una simile articolazione dell'orario era, peraltro, cosa ben diversa dalla chiusura totale dell'ufficio, fattispecie quest'ultima disciplinata da norme diverse e ben precise.

In particolare, i vari contratti di lavoro equiparano ai giorni festivi, ai fini della chiusura degli uffici, la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.

Nessuna discrezionalità era quindi riservata all'amministrazione circa l'individuazione in concreto di tale ricorrenza.

Le mie argomentazioni sono state condivise dalla Filiale Poste italiane di Bologna, la quale ha assicurato che, dall'anno 2000 in poi, gli uffici effettueranno la chiusura nel giorno del Santo Patrono del comune ove sono ubicati.

Poste Italiane S.p.A.

Filiale di Bologna

N. 200/99

Ad un invalido civile residente in provincia di Bologna, a conclusione dell'iter della pratica per il riconoscimento delle relative provvidenze economiche, veniva accreditato presso l'ufficio postale del comune di residenza la somma di oltre trenta milioni.

Purtroppo l'interessato non veniva messo a conoscenza di tale circostanza per cui, decorsi i termini di giacenza, il relativo mandato di pagamento rimasto insoluto veniva restituito alla Prefettura di Bologna.

E' da premettere che l'ufficio postale non ha commesso alcuna irregolarità, posto che non esisteva un suo obbligo di avvertire il beneficiario della giacenza di tale titolo.

Peraltro, mi è sembrato necessario richiamare l'attenzione dell'amministrazione postale sulla necessità di riconsiderare le proprie procedure, sembrandomi quanto mai opportuna, in casi consimili, una comunicazione anche telefonica all'interessato alla scadenza del termine della giacenza.

Nel caso di specie poi, era facilmente ipotizzabile, stante anche l'entità della somma, che lo stesso non fosse a conoscenza dell'invio del mandato di pagamento in suo favore.

Rai Radiotelevisione Italiana
Sede di Bologna
N. 215/99

Una signora lamentava che, fin dal 1996, ogni anno la Sede RAI di Bologna le inviava la richiesta di pagamento del canone di abbonamento TV benché la signora in risposta ogni anno avesse fatto presente di non possedere alcun apparecchio televisivo né di avere alcuna intenzione di acquistarlo.

E' da rilevare inoltre che il modulo standard invitato alla signora terminava con l'avviso che, in mancanza di comunicazioni, la Rai avrebbe dovuto trasmettere il nominativo all'amministrazione finanziaria per i successivi accertamenti.

L'interessata, nel dichiararsi disponibile a sottostare ai controlli del caso, chiedeva che, per l'avvenire, le fosse evitato l'obbligo di dover rispondere negativamente alla solita richiesta di pagamento del canone.

Alla mia richiesta di conoscere le modalità per risolvere in via definitiva la posizione dell'interessata, ovviamente fino a quando la stessa fosse sprovvista di televisore, la RAI rispondeva che la comunicazione annuale a tutti coloro che non risultino abbonati ha carattere meramente informativo e che, in ogni caso, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione finanziaria l'effettuazione dei controlli del caso.

L'intervento si è concluso senza aver ottenuto un risultato apprezzabile, non senza peraltro aver ribadito alla RAI la mia insoddisfazione per un comportamento che, nei fatti, sembra adombrare una pressione psicologica posta in essere nei confronti di tutti coloro che non sono utenti del servizio televisivo, i quali, ogni anno, sono posti nella condizione di dover reiterare la medesima comunicazione al fine di non incorrere in un immotivato accertamento, con conseguenti intuibili disagi.

Ferrovie dello Stato
Divisione Passeggeri - Bologna
N. 681/99

Un cittadino mi ha chiesto di intervenire in quanto non aveva avuto alcuna risposta ad una lettera con la quale chiedeva alle Ferrovie dello Stato - Divisione Passeggeri di Bologna - di ripristinare durante l'estate, anche con frequenza ridotta, il servizio "auto al seguito" sul tratto ferroviario che collega Bologna con la Puglia.

Si trattava infatti di un servizio di estrema utilità, che consentiva agli automobilisti di spostarsi senza dover affrontare il grande traffico degli esodi e contro esodi estivi, purtroppo soppresso dall'estate 1998.

Ho sottolineato alle Ferrovie dello Stato che condividevo pienamente le osservazioni dell'interessato, tenuto conto dell'importanza di dare un contributo fattivo ai problemi del traffico che affliggono le nostre strade e autostrade soprattutto nel periodo estivo.

D'altro canto, mi risultava che inizialmente l'Ufficio relazioni con il pubblico delle Ferrovie, avendo ricevuto numerose richieste analoghe, avesse ipotizzato la costituzione di un convoglio straordinario per il 3 agosto, e che tale evenienza non si era concretata poiché la Direzione Generale di Roma non aveva aderito alla richiesta, in quanto già erano in funzione una serie di treni straordinari da Milano a Bari e Brindisi.

A conclusione della nutrita corrispondenza ho ribadito alla Società che in tal modo dimostrava di non farsi carico del problema degli utenti bolognesi, mentre il problema poteva essere risolto con un minimo di buona volontà, magari anche aggiungendo ai convogli provenienti da Milano uno o più carri in partenza da Bologna con cadenze settimanali, o quindicinali o almeno mensili.

In ogni caso, dal momento che ritengo il problema di particolare rilievo non solo per l'utenza ma soprattutto per l'interesse pubblico, proprio in questi giorni ho ripetuto la richiesta di ripristinare il servizio per l'estate 2000.

Ministero della Difesa

Roma

N. 64/99

Pur consapevole di non avere titolo per un intervento in questo settore, ho richiesto al Ministro della Difesa di prendere in esame il caso di un soldato di leva che, nonostante le sue richieste, non riusciva ad ottenere il riconoscimento del diritto all'avvicinamento alla propria città per motivi di studio.

Egli era stato assegnato d'autorità, senza il suo consenso né preventiva informazione, ad un corso speciale per guardie carcerarie di Sulmona (L'Aquila), molto più duro e di durata doppia rispetto al normale CAR.

Le sue richieste di essere assegnato a Bologna, ove frequentava l'Università con soli due esami da sostenere, erano rimaste senza esito.

Inutili anche le telefonate al Distretto Militare di Bologna e al Ministero della Difesa, presso i quali addirittura non venivano rintracciate materialmente le domande, mentre risultava all'interessato che istanze di altre reclute erano state prontamente accolte.

Il diritto del ricorrente all'assegnazione a Bologna discendeva dall'art. 3, 6° comma del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, che prevede per i militari di leva studenti universitari con non più di quattro esami di

profitto da sostenere, di essere assegnati, a domanda, ad un ente ubicato nel comune sede dell'università, o comunque limitrofo.

L'esito del mio intervento è stato pienamente soddisfacente: infatti ho prontamente ricevuto una cortese nota con la quale il Ministero della Difesa comunicava l'avvenuto trasferimento del predetto ad una struttura militare di Bologna.

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Roma

N. 641/98

Anche in questo caso ho posto in essere un intervento atipico, questa volta nei confronti del Ministero dell'Industria: d'altro canto, ritenevo di non poter opporre la mia incompetenza di fronte a una situazione di particolare rilevanza sociale, in quanto coinvolgeva diritti spettanti ad una lavoratrice.

Nel 1997 l'interessata aveva richiesto al Ministero dell'Industria la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio avendo prestato servizio presso quel dicastero, dal luglio 1987 al luglio 1989, in qualità di segretaria particolare di un Sottosegretario di Stato.

La competente Direzione Generale peraltro non aveva accolto la sua richiesta perché pervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, punto 1) del codice civile.

Dapprima il mio intervento si è concretato nel sottolineare a quell'ufficio l'esigenza di tenere ben presenti, oltreché i motivi di diritto, anche le ragioni di equità che supportavano le aspettative della lavoratrice.

Del resto, in un'identica fattispecie, concernente un analogo rapporto di lavoro tra la stessa e il Ministero del Tesoro, quest'ultimo aveva assunto l'iniziativa di invitare l'interessata a trasmettere la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione dell'indennità relativa alla cessazione del rapporto.

Dall'esame della giurisprudenza avevo poi riscontrato che la norma applicabile alla fattispecie non era quella generale contenuta nel codice civile, in quanto esisteva una normativa speciale per il recupero dei crediti verso gli impiegati pubblici, la quale prevede che queste indennità si prescrivano col decorso di 10 anni.

Il diritto dell'interessata alla liquidazione non era dunque prescritto, dal momento che la sua istanza era stata prodotta prima del decorso del termine decennale.

A questa argomentazione il Ministero dell'Industria non ha potuto eccepire altre argomentazioni ed ha provveduto a adottare il relativo provvedimento di liquidazione.

Ministero delle Finanze

Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte

N. 440/99

Ha richiesto il mio intervento un ex dipendente dell'amministrazione finanziaria collocato a riposo nel 1978 il quale, avendo instaurato un nuovo rapporto di lavoro, aveva chiesto inutilmente fin dal 1981 alla ex Intendenza di Finanza di Torino di adottare i provvedimenti di competenza, necessari alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro per operare la ricongiunzione tra i diversi periodi di attività.

E' da premettere che la motivazione del diniego risiedeva nel convincimento di quell'ufficio finanziario che la domanda di ricongiunzione fosse inammissibile in quanto presentata oltre i termine di sei mesi dalla riscossione della prima rata di pensione, così come prescritto dall'art. 151, 3° comma, del D. P. R. n. 1092 del 1973, e che quel termine dovesse essere riferito alla pensione provvisoria, e non quella definitiva.

Il diniego non era stato superato neppure dal parere favorevole alla ricongiunzione espresso nel 1988 dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, (struttura competente ad attuare la ricongiunzione richiesta, pertanto la sola abilitata a valutare la sussistenza dei presupposti della stessa), che aveva ribadito che la domanda di ricongiunzione doveva essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo di pensione.

Atti di diffida e messa in mora dell'allora Intendenza di Finanza di Torino e successivamente della Direzione regionale delle Entrate del Piemonte, lettere personali al Ministro delle Finanze e a quello del Tesoro pro tempore, nonché un ricorso al T.A.R. del Lazio non avevano conseguito l'effetto voluto di sbloccare tale inspiegabile rifiuto.

Di fronte ad una situazione così "compromessa", e che peraltro non era di mia stretta competenza essendo l'intervento rivolto ad un'amministrazione statale radicata in una regione diversa, ho trasmesso la richiesta di intervento al Difensore civico del Piemonte, esprimendo il mio convincimento che il trattamento pensionistico indicato dall'art. 151 del D.P.R. n. 1092/1973 fosse quello definitivo: infatti, per giurisprudenza consolidata l'atto inerente il trattamento pensionistico provvisorio è stato ritenuto sottratto sia alla giurisdizione della Corte dei Conti che a quella dei T.A.R. sul presupposto della mancata natura provvedimento dello stesso.

Il Difensore civico della regione Piemonte, dopo aver sollecitato la Direzione Regionale delle Entrate a provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 115 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per la ricongiunzione dei servizi prestati dall'interessato, osservava che la competenza ad esprimersi spettava all'I.N.P.D.A.P.: diffidava pertanto quest'ultimo a concludere, entro 90 giorni, il procedimento di definizione della pratica di ricongiunzione.

Nello stesso tempo, su mia richiesta, il Difensore civico del Lazio interveniva presso il Ministero delle Finanze affinché fornisse al citata Direzione Regionale delle Entrate le proprie indicazioni sulla fattispecie, ottenendo dallo stesso Ministero in brevissimo tempo parere favorevole all'ammissibilità della chiesta ricongiunzione.

Finalmente in questi giorni si è chiusa questa ultraventennale odissea burocratica, con la comunicazione della Direzione Regionale delle Entrate all'interessato del decreto di revoca della pensione a suo tempo corrisposta.

Ministero delle Finanze

Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari

N. 541/99

Un'anziana signora mi pregava di intervenire presso il Centro di Servizio di Bari per chiarire la ragione per la quale quell'ufficio le aveva notificato un'iscrizione a ruolo per ILOR 1992 quando, per lo stesso anno, risultava a favore della stessa addirittura un credito di imposta.

Ho allora valutato che i tempi per il pagamento della cartella esattoriale erano ridotti, e che, trattandosi di un'amministrazione statale periferica ubicata in un'altra regione, non ero competente ad intervenire.

Ciononostante, ho ritenuto di attivarmi in quanto nella regione Puglia non è ancora stato nominato il Difensore civico regionale, e tale omissione avrebbe costretto la signora a far valere le proprie ragioni con onerosi e lunghi ricorsi alla competente Commissione Tributaria.

Pertanto ho richiesto al Centro di Servizio di Bari a mezzo fax di riesaminare la pratica alla luce della documentazione da me inviata.

Dopo alcune settimane ho ricevuto per conoscenza la lettera con la quale il predetto Centro di Servizio, effettuate le verifiche del caso, assicurava l'interessata che era in corso lo sgravio totale dell'iscrizione a ruolo.

Istituto Postelegrafonici

Roma

N. 92/99

Una pensionata aveva chiesto all'Istituto Postelegrafonici la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a suo tempo erogata, in applicazione della legge n. 87 del 1994 che prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità stessa. La richiesta, formulata nel 1998, si fondava su una sentenza a lei favorevole del T.A.R. dell'Emilia-Romagna del 1996.

Ho allora invitato l'Istituto previdenziale a dare esecuzione con la massima sollecitudine alla citata sentenza, ottenendo in breve tempo il pagamento delle spettanze in favore della pensionata.

7. Considerazioni finali

Ritengo di poter concludere che l'attività di difesa civica svolta nell'anno passato sia risultata largamente positiva, sia per la crescita del numero degli interventi, sia per l'ampiezza del ventaglio di essi, che si sono rivolti a tutti i settori della pubblica amministrazione e alle materie più disparate, sia infine, in non pochi casi, per la complessità delle questioni trattate.

Come per l'anno 1998 ho ritenuto mio preciso dovere ovviare all'assenza di difensore civico ai vari livelli, e sono di conseguenza intervenuta in tutti i casi nei quali era controparte o una pubblica amministrazione sprovvista di Difensore civico, o anche un'amministrazione pubblica centrale.

Uguualmente, sono intervenuta a tutela di chiunque abbia chiesto il mio intervento, anche se non si trattava di un cittadino della regione, non espressamente ricompreso come tale nella previsione di tutela dettata dall'art. 16 della legge 127 del 1997.

In questa mia attività complessiva desidero dare atto che anche per il 1999 l'Amministrazione regionale e gli altri Enti hanno fornito, di massima, risposte adeguate, anche se non sempre sollecite, alle mie richieste, nello spirito di collaborazione che dovrebbe sempre informare i rapporti tra amministrazioni pubbliche.

Per il futuro, allo scopo di migliorare la qualità del servizio reso da questo istituto, ritengo di formulare queste proposte:

- sensibilizzare le strutture regionali sulla necessità di assicurare risposte quanto più sollecite alle richieste provenienti dal Difensore civico.
Ciò consentirà il duplice obiettivo di massimizzare l'efficacia degli interventi, nell'interesse dei richiedenti, e di servire, nello stesso tempo, da antidoto a situazioni di tensione o di contenzioso, nell'interesse della stessa amministrazione regionale.
- proseguire nelle iniziative promozionali dirette a far conoscere la figura del Difensore civico alla popolazione della regione, al fine di permettere ai cittadini che potrebbero averne necessità di utilizzare un servizio gratuito, alternativo alla tutela giurisdizionale, per la tutela dei loro interessi.

Al fine di consentirmi il pieno espletamento delle funzioni che la legge mi assegna e per conseguire gli obiettivi che mi sono proposti nello svolgimento della mia attività di difesa civica, occorre che mi siano assicurati dall'Amministrazione regionale i mezzi strumentali e la dotazione di personale necessari.

Sotto quest'aspetto debbo rilevare che nel 1999 si sono manifestate delle carenze che hanno inciso negativamente sull'attività del mio Ufficio.

Più precisamente, per quanto riguarda la dotazione di mezzi strumentali, data la continua espansione del servizio prestato, ho riscontrato che gli spazi

assegnatimi sono divenuti insufficienti. Mi riferisco in particolare alla collocazione dell'archivio e della biblioteca.

L'archivio non trova posto negli ambienti dell'Ufficio ed è collocato – ad eccezione di quello relativo all'anno in corso e ad un'annata pregressa – in una sede lontana, accessibile con tempi prolungati e tramite personale esterno.

La biblioteca è ristretta in uno spazio insufficiente e inidoneo, sia come contenitore del materiale, sia come luogo di consultazione, tenuto anche conto del fatto che si tratta di struttura messa a disposizione del pubblico.

Il problema rappresentato potrebbe essere risolto, a mio avviso, con l'assegnazione di altri locali, situati nel medesimo edificio, di proprietà regionale, al momento non utilizzati.

L'altra carenza manifestatasi riguarda il personale dell'Ufficio e, più precisamente, l'indisponibilità, per legittimi motivi, di uno dei miei diretti collaboratori - su un organico di tre funzionari – protrattasi per la maggior parte dell'anno e tuttora perdurante.

Ciò ha indubbiamente influito in modo negativo sull'efficienza del servizio reso, considerato il sovraccarico di lavoro – nel frattempo anche aumentato, come risulta dai dati forniti – gravante sui funzionari presenti, i quali peraltro hanno fatto fronte all'emergenza con encomiabile impegno.

Pur rendendomi conto delle difficoltà di reperire personale adeguato alle funzioni proprie del mio Ufficio - che richiedono un livello di professionalità molto elevato, qualificate esperienze ed una peculiare attitudine ai rapporti sociali ed umani – auspico che l'attuale carenza possa essere superata mediante l'assegnazione in tempi brevi di almeno un elemento idoneo.

Prevedo inoltre che a più lungo termine sarà necessario un aumento dell'organico, qualora i progetti dell'Amministrazione di espansione del servizio mediante convenzioni con ulteriori enti vengano attuati.

La presente circostanza mi offre l'occasione per ringraziare sentitamente gli uffici regionali, statali e comunali che, di volta in volta, hanno collaborato con me, così come ringrazio sentitamente le Autorità alle quali è rivolta la presente relazione e i cittadini che si sono rivolti al mio ufficio fiduciosi di ottenere un aiuto ed un consiglio nei loro rapporti, spesso problematici, con l'amministrazione pubblica.

Bologna, 29 marzo 2000

IL DIFENSORE CIVICO
(Paola Gallerani Monaci)

Paola Gallerani Monaci